

Puglia - L.R. n. 7 del 12 maggio 2004. – Artt 47, 48 e 49

Statuto della Regione Puglia.

Sezione III

Il Consiglio statutario regionale

Art. 47

Istituzione del Consiglio statutario regionale.

1. È istituito il Consiglio statutario regionale che:

a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;

b) verifica l'ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 15;

c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.

Art. 48

Composizione del Consiglio statutario regionale.

1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:

a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;

b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.

2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età.

Art. 49

Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione.

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.